

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del popolo italiano

**LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA**  
Prima Sezione Penale

Composta dagli ill. mi signori:

Dott. GIORGIO ODERO	Presidente
Dott. ROBERTO SETTEMBRE	Consigliere
Dott. ANNALEILA DELLO PREITE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento penale

**CONTRO**

MASSAFERRO LUCIANO nato a SAVONA (SV) il 18-01-1965  
residente a ALASSIO (SV), VIA L. DA VINCI 194  
domicilio eletto ALBENGA C/O AVV. A. CHIRIVI'  
ARRESTI DOMICILIARI

RINUNCIANTE A COMPARIRE

Difeso da: Avv. ALESSANDRO CHIRIVI' Foro di SAVONA  
Con studio in Albenga

PRESENTE

Avv. MAURO RONCO Foro di TORINO

PRESENTE

**NONCHE' LA PARTE CIVILE COSTITUITA IL 24.5.2010**

Adulto 1 nata "omissis" Residente "omissis" in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà della figlia minore 1 elett. dom. "omissis" presso lo studio dell'avv. MAURO VANNUCCI Foro di SAVONA con studio in Albenga

PRESENTE

## IMPUTATO

In ordine al reato di cui agli artt.81 cpv, 609 quater C. I n. I), 609 septies c.4 n.2),61 n.9) cp perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, approfittando dell'autorità conferitagli dal suo ruolo di parroco della Chiesa di S. Vincenzo di Alassio, costringeva in più occasioni la minore minore 1 (nata il "omissis") affidata alle sue cure in quanto abituale frequentatrice dell'oratorio e "chierichetta" della parrocchia, a compiere e subire atti sessuali.

In particolare:

- Dopo aver convinto minore 1 ad accompagnarlo come chierichetta durante il giro di benedizioni delle case prima della Pasqua, mentre si trovava con la minore in sella al ciclomotore utilizzato per spostarsi da un'abitazione all'altra, informava la bambina di essere nudo sotto la tonaca e la induceva ad afferrargli e stringergli il pene dicendole che più forte avesse stretto più veloce sarebbe andato il ciclomotore;
- ultimate le benedizioni invitava minore 1 a seguirlo nel capanno utilizzato come ricovero degli attrezzi sito presso il terreno da lui coltivato come orto e, una volta all'interno, si sfilava la tonaca rimanendo nudo, costringeva la bambina a masturbarlo prendendole la mano, portandola sul proprio pene, mostrandole il gesto e dicendole "tocca, tanto non puzza", quindi toccava la minore sotto le mutandine e sotto la maglietta;
- Dopo aver lasciato l'orto riaccompagnava minore 1 presso la propria abitazione attigua alla chiesa ed all'interno della biblioteca toccava nuovamente la bambina sul seno e sulle parti intime facendole giurare di non raccontare quanto successo.
- Con le aggravanti di aver commesso il fatto in danno di minore degli anni quattordici e con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto.
- In Alassio nel mese di maggio del 2009.

## APPELLANTE

avverso la sentenza **Tribunale di SAVONA** del 17-02-2011 che così disponeva:

"visti gli artt.533,335 cpp dichiara MASSAFERRO LUCIANO responsabile del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Visti gli artt.29 e 32 cp dichiara MASSAFERRO LUCIANO interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visto l'art.609 nonies cp applica a MASSAFERRO LUCIANO l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela e la curatela nonché l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio e servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Visti gli artt.538 e ss cpp dichiara tenuto e condanna MASSAFERRO LUCIANO al risarcimento dei danni cagionati alle costituite p.c. che liquida in via definitiva in euro 10.000 a favore di Adulto 1 ed in euro 180.000 a favore di minore 1, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, pronuncia immediatamente esecutiva.

Visto l'art.541 cpp dichiara tenuto e condanna MASSAFERRO LUCIANO alla rifusione a favore delle costituite p.c. delle spese legali sostenute, che sono liquidate complessivamente in euro 9.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.  
Visto l'art.544 cpp comma terzo, riserva il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione. Visto l'art.304 lettera c) cpp sospende il decorso del termine di durata della custodia cautelare per il periodo di cui sopra.

Sulla relazione della Dr. ANNALEILA DELLO PREITE

## MOTIVAZIONE

Il Tribunale di Savona ha riconosciuto MASSAFERRO Luciano colpevole del reato di cui agli artt.81 cpv.,609 quater c. l n. l, 609 septies c.4 n.2, 61 n.9 c.p. ed ha inflitto condanna alla pena di anni 7 mesi 8 di reclusione, applicando le pene accessorie di legge, condannando altresì al risarcimento dei danni patiti dalle Parti Civili adulto 1 e minore 1, liquidati in €10.000 per la prima ed €180.000 per la seconda ed ancora alla rifusione delle spese processuali dalle predette sostenute, liquidate in € 9.000.

**MASSAFERRO** Luciano è stato tratto in arresto il 29/12/09 in esecuzione dell'ordinanza di custodia in carcere emessa nei suoi confronti, misura sostituita il 25/9/10 con quella degli arresti domiciliari, tuttora in atto.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che il 13 agosto 2009 minore 1, allora dodicenne, rivelava prima alla madre, che l'aveva prelevata dal campo estivo di Alassio e la stava rimproverando perché gli educatori si erano lamentati del suo comportamento, poi agli altri familiari - il nonno materno adulto 3, la zia materna adulto 4 ed il di lei fidanzato adulto 5 - di aver subito abusi sessuali dal parroco della chiesa di S. Vincenzo di Alassio. La minore frequentava assiduamente l'ambiente parrocchiale e prestava con interesse l'attività di chierichetta. A suo dire i fatti avvennero quando si recò nella primavera del 2009 col parroco sul suo motociclo a benedire le case. Gli abusi si articolano nello stesso pomeriggio in tre fasi: la prima volta, proprio quando i due erano a bordo del veicolo, l'uomo, confidandole di non indossare alcun indumento sotto la tonaca, indusse la bambina a stringergli il membro, col pretesto di poter in tal modo aumentare la velocità. Più tardi, terminate le benedizioni, la condusse all'interno di un capanno, sito in un orto che il MASSAFERRO coltivava, chiuse la porta, si spogliò completamente ed esortò la minore a masturbarlo, mostrandole il gesto e dicendole: "tocca, tanto non puzza" , poi la toccava nelle parti intime. Quando infine i due tornavano, la conduceva nella biblioteca della canonica, la palpeggiava nelle parti intime e le chiedeva di giurare che avrebbe mantenuto il silenzio, avvertendola che altrimenti avrebbe detto a tutti che l'aveva vista nuda. Il racconto è stato esposto nuovamente dalla parte offesa a settembre alla psicologa Lenci presso l'ospedale GASLINI - la teste ha spiegato che per ovvi motivi terapeutici non annotò alcunché mentre la minore le parlava, per cui non ha potuto riferire con precisione quanto le disse - ed in termini più dettagliati il 20/11/09 all'ass. Capo Miceli Caterina della Questura di Savona, coadiuvata dalla psicologa Moretuzzo, nonché infine il 29/1/10 al GIP ed al perito dott.ssa Rizzitelli nel corso dell'incidente probatorio.

Come hanno dichiarato i testimoni, la madre di minore 1, ricevuto il 13 settembre il racconto della figlia, sconvolta ed in lacrime telefonò immediatamente al proprio padre, il quale "di istinto" (pag.48 trascriz.ud.31/5/10 dep. Adulto 3) compose il numero del parroco, chiedendogli di parlargli subito. I due erano legati da un rapporto di amicizia, poiché adulto 3 frequentava assiduamente la parrocchia ed egli stesso vi aveva condotto la nipotina anni addietro.

Quella stessa mattina il nonno aveva incontrato per caso al distributore di benzina, sito accanto ai locali della parrocchia (episodio che il teste ricorda con sicurezza poiché stava rientrando dalle vacanze), il MASSAFERRO, il quale l'aveva avvicinato per lamentarsi del comportamento di minore 1 al campo solare e suggerirgli di rivolgersi alla dott.ssa Ricci, assistente sociale del comune. Adulto 3 si meravigliò, poiché proprio un mese prima, quando aveva prelevato la nipote al campo di Nava, il parroco ne aveva lodato la condotta. Quando adulto 3, ricevuta la telefonata della figlia, contattò il MASSAFERRO, questi gli spiegò che era in ospedale al capezzale di una parrocchiana e lo invitò a raggiungerlo. Adulto 3 si precipitò, con un'amica che era con lui quando ricevette la telefonata della figlia. L'incontro tra i tre avvenne dinanzi all'ospedale; alla domanda su cosa fosse successo, MASSAFERRO rispose che si trattava di un equivoco che meritava di essere chiarito. Esortò senza indugio adulto 3 a recarsi in casa sua la sera stessa per discorrerne. Rientrato a casa, il nonno di minore 1 parlò con la figlia adulto 1 e con la nipotina, comprendendo quanto era accaduto, pur senza essere informato dei delicati dettagli; raccomandò alla bambina di essere sincera ed ella manifestò tanta determinazione, da affermare di volersi recare alla Polizia. Ricevuta notizia dell'appuntamento fissato col parroco, manifestò il fermo proposito di parteciparvi. Minore 1 si confidò anche con la zia adulto 4, con la quale si appartò, le descrisse la masturbazione praticata al MASSAFERRO, ricordando il movimento su e giù che scopriva l'apice dell'organo genitale dell'uomo. Adulto 5, anche egli informato dell'accaduto, spiegò alla bambina che, nell'ipotesi di falsità delle accuse, le conseguenze per tutta la famiglia sarebbero state gravissime.

Adulto 3, le figlie adulto 1 e adulto 4, adulto 5 e minore 1 si recarono nella serata dal parroco e furono ricevuti nella sala degli incontri pastorali. La teste adulto 6 (trascriz.ud. 14/6/10), che aveva lasciato aperta la porta della sacrestia, dove stava sistemando la biancheria, probabilmente non vista, riconobbe gli ospiti, ma non parlò con loro. Dinanzi all'imputato prese per prima la parola la mamma di minore 1, "molto decisa, quasi con rabbia, quasi con cattiveria ha detto: ma cosa è successo? Si può sapere cosa è successo qui? Perché qui le cose mi sembrano gravi" (pag.52 trascriz. ud.31/5/10 dep. Adulto 3). Il teste ha riferito la reazione dell'imputato "curiosa"; poiché negò che fosse successo qualcosa e chiese conferma a minore 1, ad avviso del teste tradiva però inquietudine, poiché non aveva un aspetto sereno, ma era "un po' livido in viso". Adulto 5 descrive con queste parole il comportamento di quella sera del MASSAFERRO: "La mamma di minore 1 ha incominciato a esporre la situazione, il parroco l'ha lasciata parlare, pian piano... ha cominciato a diventare piuttosto agitato, rosso in volto, faceva fatica a parlare, balbettava... cercava in tutti i modi di far cambiare versione alla bambina" (pag.94 trascriz.ud.31/5/10). I presenti restarono sbalorditi dall'atteggiamento della minore, che accusava con fermezza l'adulto "quasi puntando un dito" e ripetendo "tu,tu,tu" (pag.52 trascriz.ud. 31/5/10 dep. Adulto 3). Quando l'altro negava, la minore insisteva, narrando nei dettagli quel che aveva subito; fu allora che il nonno apprese i particolari, che per pudore gli erano stati taciuti, e ne rimase sconvolto.

La teste adulto 4 ha affermato: "lei guardava negli occhi decisa convinta di quello che stava dicendo" (pag.82 trascriz.). Il parroco continuò a negare rimproverando a minore 1 di accusarlo ingiustamente. Riguardo alla conclusione dell'incontro i testi hanno riferito "lui ci ha quasi un po' minacciato" (pag.54 trascriz. ud.31/5/10 dep. adulto 3), spiegando che MASSAFERRO affermò di essere molto stimato nella comunità di Alassio e ben visto in diocesi, ove erano disponibili venti avvocati i quali tutto il giorno non sapevano che cosa fare e l'avrebbero di buon grado difeso, mentre "tutti erano al corrente dei problemi familiari" della mamma e di minore 1 (pag.83 trascriz. ud.31/5/10 dep. Adulto 4). Adulto 3 gli rispose: "Don Luciano non mi sembra il caso", assicurandogli che non era loro intenzione presentare denuncia, mentre avevano a cuore il benessere della bambina e che avrebbero cercato un supporto psicologico. Il parroco approvò e chiese loro la cortesia di avvisarlo, qualora lo avessero denunciato. Adulto 3 ribadì che non avevano questa intenzione. Nel corso delle indagini l'imputato ha sempre negato l'incontro con la famiglia "omissis". In dibattimento, quando ha reso le spontanee dichiarazioni all'udienza del 19/7/10, ha cambiato versione, ammettendo che fosse avvenuto, ma descrivendo diversamente il comportamento della minore ed il proprio. Minore 1 non alzava lo sguardo verso di lui che si mostrava comprensivo, mantenne sempre la calma, concluse che a quel racconto nessuno avrebbe mai creduto ed esortò i presenti ad accompagnare la bambina da uno psicologo. MASSAFERRO afferma: "mi misi a loro disposizione" (pag.9 trascriz.); attese l'iniziativa della famiglia per evitare danni alla minore, convinto che il suo atteggiamento conciliante costituisse prova della sua innocenza. L'imputato giustifica la negazione originaria con il turbamento che gli provocò la sorpresa del suo arresto e la pesante esperienza della detenzione nonché con lo stato confusionale dovuto all'assunzione dei farmaci somministratigli nel carcere di Chiavari. Ma la stessa consulente a difesa dott.ssa Capiluppi ne ha riconosciuto blandi effetti, escludendo quelli collaterali. La negazione di quell'incontro costituì invece una precisa scelta difensiva dell'imputato, convinto che nessuno avesse visto entrare i "omissis", mentre è stato contraddetto dalla teste adulto 6.

I familiari seguirono in parte il consiglio del parroco, poiché non accompagnarono minore 1 dall'assistente sociale di Alassio, ma all'ospedale Gaslini di Genova, il 17 settembre, giorno che il nonno ricordava con sicurezza perché quello che precedeva il suo compleanno. Gli incontri con la psicologa Lenci presso l'Unità Operativa di Psicologia Clinica, diretta dal dott. Casari, si protrassero sino alla fine di quel mese quando avvenne il colloquio "di restituzione" col direttore.

Il teste adulto 3 ha spiegato che l'arresto del MASSAFERRO, a distanza di alcuni mesi, lo sorprese al punto tale da chiedere alla figlia, che lo aveva raggiunto per telefono a Roma per informarlo, che cosa avesse fatto il parroco. Non avendo i familiari presentato alcuna denuncia, ignoravano che il procedimento penale potesse attivarsi d'ufficio; per tale motivo avevano assecondato il desiderio di minore 1 di continuare a frequentare la parrocchia, onde evitarle il distacco dall'ambiente ove si trovava a suo agio e dalle amicizie che si era creata. In seguito il nonno apprese che la segnalazione era stata inoltrata dagli operatori sanitari dell'ospedale Gaslini.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono state raccolte le deposizioni di numerosissimi testi di accusa e difesa, taluni dei quali minori, e di testimoni citati dal Tribunale nell'esercizio dei poteri di integrazione probatoria previsti dall'art.507 C.P. In particolare hanno deposto le bambine con cui minore 1 si confidò molto prima di narrare la vicenda ai familiari.

Premesso che i fatti si collocano nel mese di maggio, poiché le benedizioni delle case terminarono il 7 maggio, destinatarie della prima rivelazione furono minore 2, minore 3, minore 5 e minore 4 (tutte di due anni più piccole di minore 1). Secondo quanto affermato in sentenza, avvennero contemporaneamente nei primi giorni del luglio 2009, dalla lettura delle deposizioni emerge invece che dapprima minore 1 parlò con le prime tre, poi con minore 4. La parrocchia aveva organizzato dal primo giorno di quel mese di luglio sino alla fine dell'estate il campo solare di Alassio, ove i bambini si recavano durante la settimana nell'arco della giornata e venivano accuditi dagli stessi educatori che li intrattenevano il sabato e la domenica nel restante periodo dell'anno; la sera rientravano a casa. Dal 12 al 19 luglio si svolse invece il campo di Nava, cioè un soggiorno in tale località. Ad Alassio, quando minore 1 si trovava in compagnia delle amiche al campo solare, rivelò per la prima volta i fatti "ridacchiando". Le quattro minori non hanno ricordato il medesimo preciso racconto, tutte comunque riferiscono del tocco sulla moto negli stessi termini: il sacerdote disse di essere nudo sotto la tonaca ed invito minore 1 a toccargli il membro dicendo che sarebbe andato più veloce. Secondo minore 2, minore 4 e minore 5 l'amica confidò altresì loro di essere stata condotta in una baracca all'interno dell'orto coltivato dal parroco, ove la palpeggiò'. Minore 2, minore 5 e minore 4 riferiscono la presenza silente di un uomo con i capelli bianchi, senza precisare se fosse nell'orto o nella piccola baracca e se quindi avesse assistito al fatto, mentre solo minore 2 ha affermato che l'episodio nell'orto avvenne il giorno successivo a quello in cui ebbero luogo i tocamenti sulla moto. Minore 3 non racconta invece l'episodio avvenuto nell'orto, ma tocamenti del prete in sacrestia. Secondo minore 4 e minore 5, prima di andare nell'orto, minore 1 fu palpeggiata dal MASSAFERRO nel bagno di un'abitazione ove i due si erano recati per la benedizione, dalla quale gli abitanti si erano allontanati per loro motivi, lasciandoli soli.

Durante il soggiorno al campo di Nava, dunque la settimana successiva, minore 1 si confidò con la coetanea minore 6, che l'aveva vista agitata e molto tesa e gliene aveva chiesto il motivo. L'amica la chiamò in disparte e le rispose che le avrebbe confidato un segreto, chiedendole la promessa di non riferirlo ad alcuno. Mentre parlava, minore 1 era tesa e si guardava intorno per essere sicura che nessuno ascoltasse. Le disse che il parroco l'aveva costretta a toccarlo sulla moto e si era fatto toccare nella baracca sita nell'orto, inoltre costui l'aveva toccata nei locali della parrocchia, chiedendole di giurare di mantenere il segreto ed avvertendola che, se avesse violato il giuramento, Dio l'avrebbe punita. Minore 6 ha ribadito che altre volte minore 1 le ripete sempre il medesimo racconto, senza sbagliare una virgola, nonostante le sollecitazioni dell'amica a dire la verità.

La costanza del racconto e l'animo con cui minore 1 parlava la convinsero che non mentiva, benché le altre bambine che avevano ricevuto la rivelazione non le credessero e cercassero di influenzare minore 6 a non crederle neppure lei. Minore 6 ha dichiarato al Tribunale di aver conservato sempre la certezza che minore 1 dicesse la verità. Questa dapprima non voleva che minore 6 raccontasse alla comune amica minore 7 poi lo permise; due volte minore 6 parlò a minore 7 di quanto aveva appreso dalla coetanea. La teste minore 7 ha spiegato che la prima volta non comprese bene, la seconda capì e quindi chiese conferma a minore 1, la quale assicurò di aver detto la verità.

Dalle deposizioni di alcuni testimoni, in particolare gli educatori della parrocchia (dep. adulto 33 Ud. 14/6/10; dep. .adulto 18 ud. 19/7/10) ed alcune minori che parlarono con alcune mamme, risulta che le insinuazioni di minore 1 nei confronti del parroco si diffusero durante l'estate nell'ambiente. Minore 12, ricevuta insieme con minore 13 la rivelazione da minore 6, chiese conferma direttamente a minore 1, la quale confermò. Poco convinta minore 2 chiese consiglio adulto 10, madre di minore 2, se fosse opportuno informare don Luciano. Minore 12 confidò infine al parroco che minore 1 diceva "brutte cose" sul suo conto ed il sacerdote le rispose che ne aveva già sentito parlare, concludendo che, se la bambina avesse continuato, l'avrebbe mandata via dall'oratorio.

In questo clima si colloca l'iniziativa di adulto 2 (trascriz .ud. 14/6/10), giovane vedova, madre di minore 8 un po' più piccola di minore 1. La donna ha dichiarato di aver deciso di incontrarla, dopo che la figlioletta le riferì che l'amica raccontava non solo a lei di "aver visto il pisello di don Luciano"; la invitò per questo a cena in casa sua. La piccola ospite ripeté il racconto degli abusi, aggiungendo, di fronte all'incredulità della donna, la presenza di un uomo con i capelli bianchi, senza spiegare se costui avrebbe potuto confermare la visita nell'orto del parroco con lei ovvero proprio gli abusi che aveva subito. Ma, quando la adulto 2 le domandò chi fosse, rispose soltanto che si trattava di un amico del sacerdote. Tale particolare - come ha osservato la teste - fu pubblicato dai quotidiani non appena ella lo riferì alla Polizia. Secondo la teste, la sera stessa della cena, che ella si dice convinta fosse avvenuta il 14 agosto, informò MASSAFERRO delle rivelazioni di minore 1, comunicando con lui tramite skipe, come era loro abitudine. Gli propose di recarsi insieme dai Carabinieri, ma il parroco rispose che preferiva parlare prima con i familiari, incontro che poi avvenne, ma al quale la adulto 2 non presenziò sia perché essi ne furono protagonisti, sia per la certezza del ricordo spiegata dal nonno di minore 1 (era il giorno che precedeva il suo compleanno), i famigliari della minore 1 sono sicuramente attendibili in ordine alla data in cui si recarono dal parroco per chiarire la vicenda. Anche la minore ha sempre affermato di avere parlato prima con le amiche, poi con adulto 2, infine con i familiari. Secondo il Collegio di primo grado il MASSAFERRO, proprio perché avvisato dalla donna del racconto diretto appreso dalla minore, la mattina del 13 agosto si lamentò col nonno della condotta della bambina al campo sole e consigliò un supporto psicologico. Fatalità volle che lo stesso giorno minore 1, al ritorno dal campo solare, raccontasse degli abusi subiti.

Dalla faticosa deposizione del teste adulto 33 (trascriz .ud. 14/06/10), educatore presso la parrocchia, emerge che durante il campo estivo, in un periodo che non ha saputo meglio specificare e comunque entro il mese di agosto, due bambine più piccole, minore 2 e minore 4, gli riferirono imbarazzate che minore 1 raccontava "cose sconce su don Luciano", definite dal teste "atteggiamenti sessuali". Con esitazione e difficoltà ha affermato che rimproverò minore 1, ma non ha precisato se vi fu una sua reazione e quale, concludendo che gli educatori si riunirono per parlarne senza prendere alcuna decisione. Il teste sapeva dell'iniziativa presa dalla catechista adulto 2 di interrogare la bambina, ma non ne conosceva il motivo.

Il Tribunale considera coerenti e costanti le molteplici rivelazioni della minore e spiega l'incongruenza dei racconti delle quattro bambine, prime confidenti della vittima, con la loro personale ed inconsapevole rielaborazione di quanto in effetti ascoltato da lei, determinata dalla diversa età, dalla diversa capacità di recepire il racconto, dall'influenza subita nel contesto familiare, propenso a credere nell'innocenza dell'imputato. Il particolare della presenza dell'uomo con i capelli bianchi che solo ad adulto 2 minore 1 aveva raccontato, viene spiegato in sentenza come una giustificazione sollecitata inconsapevolmente dalla donna, allo scopo di vincere la sua incredulità. L'adulto e non la bambina sarebbe dunque la fonte anche per minore 4 minore 5 e minore 2 .

Riguardo all'asserito "omissis" della minore 1 (i parenti hanno spiegato che sino a quattro anni "omissis" , per questo motivo fu accompagnata molti anni prima al "omissis"), peraltro dotata di "omissis" , gli specialisti che l'hanno esaminata (il dott. Casari e la dott.ssa Lenci del Gaslini, la dott.ssa Moretuzzo) ed in particolare la dott.ssa Rizzitelli, perito nominato dal GIP, hanno affermato che è concreta e diretta, incapace dunque di assumere atteggiamenti affabulatori; ha capacità di comprendere, ricordare e riferire i fatti. Aggiunge il Tribunale, a riprova della sua credibilità che la bambina ricorda sensazioni olfattive (l'uomo la esortò a toccargli il membro perché non puzzava) che non possono essere frutto della fantasia. Solo il consulente di parte, che non ha esaminato direttamente la minore, è pervenuto a conclusioni contrarie.

Il Tribunale ritiene il ricorso di minore 1 alla bugia per respingere un rimprovero ovvero alla fantasia per evadere dalla pesante realtà, atteggiamento puerile tipico della sua età, inidoneo a smentire la sua attendibilità.

Ad avviso del Collegio di primo grado le vicende familiari ed il disagio vissuto a causa della separazione della madre non hanno alcun rilievo, dovendosi escludere che abbiano indotto la bambina a porsi al centro dell'attenzione per ottenere maggiore considerazione da parte degli adulti che la trascuravano. Ritiene infondata la tesi dell'imputato e della teste adulto 2, secondo cui la decisione dei coniugi di non proseguire la convivenza fu presa quando la bambina si trovava a Nava ed infatti il nonno si confidò col parroco, quando andò a prelevare la nipote, e gli raccomandò comprensione verso di lei per le difficoltà che avrebbe dovuto affrontare. Adulto 1 ha dichiarato infatti che si separò dal marito nell'autunno del 2009. Ma se pure ciò fosse avvenuto in epoca anteriore, la prima rivelazione di minore 1 alle quattro bambine avvenne all'inizio di luglio, nel periodo in cui si trovava al campo di Nava, dunque non poteva esserne ancora informata.

Altro elemento a carico dell'imputato emerge, ad avviso del Tribunale, dalla deposizione di adulto 7: questi ha spiegato che il parroco aveva l'abitudine di annotare con meticolosità sui registri della parrocchia, che ha dettagliatamente descritto, i nomi dei chierichetti che partecipavano alle funzioni, compresa la benedizione delle case, per attribuire loro un punteggio ai fini della premiazione finale dei primi tre classificati. Ogni anno le benedizioni si svolgevano secondo il preciso programma degli anni precedenti; ma nel 2009 i sacerdoti erano eccezionalmente due, per cui il compito fu meno gravoso. Nell'ultimo periodo adulto 7 e don Luciano erano soliti alternarsi lungo il percorso prestabilito; il teste ha tuttavia affermato di non poter riferire con precisione sull'attività di benedizione del parroco e sull'effettiva alternanza, non potendo escludere che anche negli ultimi giorni i due sacerdoti si fossero dedicati alle benedizioni delle case lo stesso giorno, ovviamente in luoghi diversi e senza incontrarsi. Il Tribunale ritiene pertanto assai sospetto il mancato rinvenimento da parte della Polizia Giudiziaria del registro contenente le annotazioni del parroco, che egli non ha mai esibito, pur avendone interesse, se utile a scagionarlo. L'imputato infatti ha mostrato soltanto la propria agenda personale, priva di indicazioni significative. La circostanza che certamente l'ultimo giorno, il 7 maggio, il MASSAFERRO avesse svolto le benedizioni alla sommità della zona di San Bernardo, accompagnato dalla chierichetta minore 2, non esclude dunque che il giorno precedente avesse condotto con sé minore 1 nella zona più bassa che la bambina ha descritto. Gli abitanti di quelle case non hanno conservato un ricordo preciso, per cui dalle loro testimonianze non sono emersi elementi né a favore né contro l'accusa, salvo le deposizioni delle testi adulto 35 e adulto 40. Costoro rammentano la benedizione da parte del parroco, accompagnato nella casa della prima teste certamente da minore 1 e nella casa della seconda da una bambina con i riccioli (come si può notare nelle videoregistrazioni minore 1 ha i capelli ricci); non sono certe però se collocare questo ricordo nell'anno 2009 ovvero nel precedente.

Il Tribunale sottolinea ancora che minore 1 descrisse il luogo ove si recò col parroco a benedire, l'orto e la baracca, mentre l'imputato ha negato di avervela mai condotta. La sentenza spiega il mancato riconoscimento dell'orto da parte della minore, quando nel corso dell'incidente probatorio venne richiesta di esaminare le fotografie scattate dalla Polizia, con il tempo trascorso dall'epoca degli abusi e la difficoltà di riconoscere nelle immagini che ritraevano alcuni particolari. Due giorni dopo, in occasione del sopralluogo con gli inquirenti, la minore sedeva accanto all'autista, senza avere contatti col nonno seduto sul sedile posteriore; dopo avere ispezionato un altro luogo ed averlo escluso, riconosceva proprio l'orto coltivato dal MASSAFERRO. La bambina aveva affermato che la zona era isolata, ma ricordava due case accanto all'orto e ciò corrispondeva al vero. Gli operanti accertavano ancora che la baracca disponeva di una serratura ed ella aveva detto che la porta era stata chiusa. Nei suoi disegni la minore delinea la sagoma di un manufatto con tetto a spiovente senza finestre; nel sopralluogo si accerterà che il tetto era diverso, ma la baracca era effettivamente priva di finestre.

Secondo il Tribunale è comprensibile che la minore introduca elementi nuovi, come l'esclusione di "versi" da parte del suo abusatore, poiché è stata inevitabilmente influenzata da considerazioni e discorsi sopravvenuti, inoltre fu sentita più volte in sedi differenti per cui è ovvio che il racconto sia stato in qualche misura inquinato, pur conservando intatto il nucleo centrale.

Il Tribunale esclude che la famiglia della minore 1 avesse ordito un "complotto" contro l'imputato, sottolineando quando i parenti fossero sbigottiti e per primi si fossero chiesti se credere alla piccola congiunta; la madre la affidò all'ospedale Gaslini proprio alla ricerca di questa risposta. Al MASSAFERRO la sera dell'incontro assicurarono dunque che non avevano intenzione di presentare denuncia ed in effetti non la presenteranno mai. Dalle intercettazioni telefoniche emerge che adulto 3, pur convinto delle accuse, riferisce alla figlia di essere preoccupato per la salute del parroco, di non volere la sua carcerazione, ma il trasferimento lontano.

Il Tribunale sottolinea l'atteggiamento che assunse MASSAFERRO quando venne arrestato, che sorprese l'isp. Iurilli: sul piazzale antistante i suoi uffici rivolgeva all'avv. Chirivì le seguenti espressioni: "ma questi qui tu li conosci? Ma vogliono far carriera su di me! Anche perché non hanno la faccia di gente tanto furba!.. qua dobbiamo subito querelare la famiglia della minore 1 perché gli dobbiamo togliere tutti i soldi che hanno". Quando venne sottoposto ad interrogatorio di garanzia e durante le indagini negò ripetutamente l'incontro con la famiglia della minore 1, successivamente spiegherà che si trattò di un atteggiamento difensivo inadeguato, determinato dallo sconcerto per l'arresto e dallo stordimento causato dai farmaci somministratigli in carcere. Ma è stato accertato che la terapia era assai blanda e non tale da alterare le sue capacità di discernimento.

La sentenza sottolinea altresì la menzogna dell'imputato in ordine all'esistenza di un quarto computer, rinvenuto dopo lunghe indagini dagli inquirenti presso un parrocchiano disabile, adulto 11, cugino dell'ex fidanzata del MASSAFERRO: il parroco lo aveva utilizzato per comunicare abitualmente con adulto 2. In seguito si giustificherà sostenendo di aver voluto proteggere tanto adulto 11 quanto adulto 2, evitando al primo, già provato da una rapina in casa che aveva subito, l'irruzione delle Forze dell'ordine ed alla seconda l'esternazione del ruolo di guida spirituale della giovane donna, il cui marito era da poco deceduto in tragiche circostanze, che avrebbe potuto essere frainteso.

Secondo il Tribunale MASSAFERRO voleva invece nascondere la prova del contatto con adulto 2 e quindi la circostanza che il 13 agosto fosse già a conoscenza delle accuse che la bambina gli muoveva.

Per tale motivo quella mattina l'imputato avvicinò il nonno della bambina e lo esortò a condurla dall'assistente sociale del Comune di Alassio, collega della adulto 2, affinché ne venisse segnalato il disagio ed ottenesse un sostegno psicologico.

Il teste Politanò, ispettore della Polizia Penitenziaria, che aveva accompagnato l'imputato all'interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero, ha riferito (pag.35 trascriz. ud. 14/6/10) la raccomandazione che MASSAFERRO, durante una pausa, rivolse in corridoio al suo difensore, col quale era stato negato il colloquio: lo avvertì che i suoi computer erano due e gli chiese di avvisare la persona, di cui il teste non colse il nome - si tratta del teste adulto 41 (pag.80 trascriz. ud. 14/6/10) - che gli aveva dato i portatili di dire che gliene aveva dato uno solo.

Il Tribunale ha giudicato rilevanti soltanto alcune delle numerosissime testimonianze raccolte, sottolineando l'atteggiamento di parte di taluni testi, schieratisi a difesa dell'imputato a tal punto da influenzare l'atteggiamento in aula dei figli minori. Ha ricordato in particolare il forte astio di minore 11 minore 12, figlie di adulto 12, nei confronti di minore 1, riscontrato dalla cancelliera Palmero, incaricata di sorvegliare le piccole testimoni in attesa di essere ascoltate dal Collegio. La funzionaria, citata come teste ex art. 507 c.p.p., ha smentito le affermazioni della teste adulto 12 in ordine allo scorretto comportamento che minore 6 avrebbe tenuto con le sue figlie in quella sede, volto ad influenzarle; ha dichiarato invece di essere stata colpita dall'atteggiamento delle due sorelle, minore 11 e minore 12, talmente "incattivite" da affermare di voler vedere morta minore 1.

Il difensore della Parte Civile ha presentato a questa Corte una memoria, nella quale evidenzia un elemento di riscontro dell'attendibilità della persona offesa, raccolto ma trascurato dal Tribunale: si tratta della deposizione di adulto 45, una anziana parrocchiana che ha narrato un episodio, in realtà non chiaro e poco significativo, che potrebbe gettare discredito sull'imputato: un giorno, dopo la messa lo attese a lungo dinanzi alla sacrestia per parlargli; lo sorprese infine riverso sul chierichetto minore 18, che sentiva ridere e del quale vide una gamba nuda, pur essendo inverno. Il parroco si ricompose e si rivolse a lei, il bambino sparì. Dopo l'arresto del MASSAFERRO e le raccomandazioni del sacerdote durante la celebrazione della funzione sacra di non comprare i giornali che diffondevano le notizie, la adulto 45 ripensò a quanto aveva visto tempo addietro e gliene parlò risentita, ma il celebrante rispose evasivamente.

I motivi di appello presentati dal difensore dell'imputato nei termini ed i motivi di appello nuovi, che ribadiscono i precedenti, si articolano in motivi in rito e motivi in merito:

Motivi in rito:

1) Si sostiene che la deposizione della minore il giorno dell'incidente probatorio sarebbe stata viziata dal contatto poco prima avuto con l'ass.capo Miceli Caterina, che ne aveva assunto le sommarie informazioni il 20/11/09. Né il GIP, né il Tribunale diedero la giusta valutazione dell'influenza che l'assistente di Polizia esercitò sulla piccola testimone.

2) Si sostiene che sarebbe stato violato il principio del contraddittorio, poiché il GIP impose che prima dell'incidente probatorio venisse presentata dalle parti la lista delle domande da porre alla testimone; il GIP tuttavia non ammetteva cinque domande proposte dalla difesa dell'indagato relative alla relazione col padre, al rapporto col nonno e con i coetanei nonché al primo ricordo dell'infanzia. Si osserva che l'art. 398 c.5 bis c.p.p. prevede cautele a tutela del minore in ordine alle modalità di svolgimento dell'atto, ma non attribuisce al Giudice poteri differenti o più ampi di quelli ordinariamente previsti dal codice in materia di assunzione delle testimonianze.

Il diritto delle parti di porre domande è stato pertanto violato, compromettendo i diritti della difesa. Il GIP ha ritenuto le suddette domande non pertinenti ai fatti, mentre le risposte avrebbero offerto elementi di valutazione psicologica e giudiziale della minore. La circostanza che fosse già stata disposta perizia non avrebbe dovuto precludere la raccolta delle dichiarazioni della teste sui rapporti relazionali per lei maggiormente significativi. Il perito ha negato al consulente di parte di incontrare personalmente la minore e di assistere ai colloqui con lei. Il vizio da cui è affetta l'ordinanza del GIP che ha negato le domande indicate dalla difesa è stato denunciato al Giudice di primo grado e forma ora oggetto di impugnazione.

L'appellante chiede pertanto che sia dichiarata nulla o inutilizzabile la deposizione resa in incidente probatorio.

Motivi in merito, suddivisi in cinque parti a loro volta articolate in vari punti:

Prima parte sull' "attendibilità oggettiva" della persona offesa: I) non è costante nelle varie fasi processuali; II) non è costante quando è reso a diversi interlocutori; III) non è verosimile; IV) è contraddittorio poiché da un lato ha carattere di segretezza dall'altro viene provalato indiscriminatamente a tutte le compagne; V) è illogico; VI) è inquinato dalle pregresse conoscenze e dalla disordinata curiosità della minore per gli organi e le esperienze sessuali; VII) è stato scatenato dalla drammatica situazione psicologica della minore.

Seconda parte sull' "attendibilità soggettiva" della persona offesa: I) la motivazione della sentenza è astratta e apodittica; II) l'argomentazione della sentenza è approssimata e superficiale; III) Il perito ha commesso errori metodologici; IV) la diagnosi clinica della minore è errata; V) non è stata tenuta in debito conto la diagnosi clinica tratta dalle valutazioni dei Consigli scolastici, integrate dagli esperti psicologi; VI) non è stato considerato l'abuso emotivo e lo stato abbandonico della minore in ambito familiare; VII) si è trascurato il linguaggio aggressivo, violento e triviale della minore; VIII) non si è considerato il comportamento abnorme e strano della minore; IX) non si sono valutate la fantasia sregolata, la teatralità, le bugie della minore; X) la persona offesa è inattendibile.

Terza parte sulla confutazione dei discorsi della persona offesa attraverso i riscontri esterni: si analizzano il racconto della vittima, le varie fasi, i luoghi, il giorno ed altri aspetti della vicenda.

Quarta parte sul comportamento processuale dell'imputato: si esprimono considerazioni sul preteso equivoco sul giorno delle benedizioni, sulla mancanza del registro riportante le partecipazioni dei bambini, sulla bugia in ordine all'incontro di agosto con la famiglia della minore 1 e sull'esistenza del quarto computer.

Quinta parte sulla personalità del sacerdote: si sottolinea che è integerrimo, innocente, sano di mente, evidenziando l'esito negativo della perquisizione e l'insignificanza di quanto sequestrato.

Questa Corte esaminerà primariamente i motivi di appello in rito, per poi addentrarsi nella valutazione dei fatti e quindi dei motivi di appello in merito.

Secondo l'appellante la deposizione che minore 1 ha reso in incidente probatorio il 29/1/10 sarebbe affetta da vizi insanabili e comunque non utilizzabile sotto due profili: da un lato perché inquinata dal contatto avvenuto, immediatamente prima di essere resa, con l'assistente di Polizia che ne raccolse le prime dichiarazioni il 20/11/09, dall'altro perché il GIP avrebbe erroneamente omissivo di porle le domande elencate dalla difesa dell'imputato, volte a ricostruire la sua relazione con le persone care e con coloro i quali ebbe contatti durante l'infanzia.

Il motivo è infondato, poiché l'imputato non ha subito alcun pregiudizio. Il GIP è stato immediatamente investito della questione attinente il colloquio informale della minore con l'ass. Miceli ed ha disposto che la deposizione venisse comunque raccolta.

Non ricorreva infatti alcuna ragione ostativa alla celebrazione dell'incidente probatorio, salvo il potere del Giudice investito della pronuncia della sentenza di valutare, anche sotto questo profilo, l'attendibilità della teste. Poiché le Parti hanno prodotto concordemente la registrazione delle dichiarazioni rese all'ass. Miceli, è stata offerta altresì al Tribunale la possibilità di confrontare il racconto raccolto dagli inquirenti in epoca più prossima ai fatti con quello oggetto di incidente probatorio.

Infondati sono anche i motivi di appello che attengono alla mancata proposizione delle domande indicate dalla difesa: innanzitutto tale rilievo avrebbe dovuto essere sollevato tempestivamente quantomeno nell'udienza preliminare, mentre al GIP nell'udienza di discussione della perizia avrebbe dovuto essere eccepito il diniego del perito al consulente di parte di partecipare o almeno assistere al colloquio con la minore e quindi l'impossibilità di porle le domande suddette. Come ha osservato la Corte di Cassazione ( Sez.III n.25992 del 13/5/09), le violazioni del diritto di difesa dell'indagato nella fase delle indagini preliminari danno luogo a nullità di ordine generale, cosiddette a regime intermedio, rilevabili, quando la parte vi assiste, prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, a norma dell'art. 182 c.p.p.; solo allorché la parte non assiste all'atto si applicano i maggiori termini previsti dall'art. 180 c.p.p.

Si osserva ancora che, come si evince dall'ascolto della videoregistrazione del colloquio clinico eseguito negli appositi locali del Palazzo di Giustizia di Genova dal perito, gli argomenti oggetto delle domande, che l'appellante lamenta non siano mai state poste alla minore, sono stati invece affrontati. La bambina ha delineato infatti i suoi rapporti con la madre, il di lei marito che ella chiama papà e col quale ha vissuto sin dalla nascita, il nonno adulto 3, la zia adulta 4 e gli amici di infanzia. Deve escludersi pertanto che il diritto di difesa sia stato in qualche modo compromesso o che il difensore abbia tempestivamente sollevato eccezioni e rilievi in ordine all'operato del perito. Il consulente di parte è entrato in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari all'espletamento del suo incarico, pur senza ascoltare direttamente la minore, circostanza di cui nessuno si è tempestivamente lamentato.

Venendo ai motivi in merito, osserva questa Corte che il religioso MASSAFERRO Luciano è stato accusato da minore 1 , quando aveva appena compiuto dodici anni, mentre i fatti si collocano poco più di un mese prima del suo dodicesimo compleanno.

Vanno a questo punto ricordate le parole della coetanea minore 6 (pag.65 trascriz. ud. 1/7/10): "lei era obbligata a toccare lui e diceva che se avrebbe provato a dirlo a qualcuno Dio l'avrebbe punita... in questa capanna che lui la portava... quelle cose lì, che si faceva toccare, lei era obbligata perché diceva che non si poteva difendere perché una bambina di 11 anni contro uno di 42, 45 anni, quanti ne ha... poi non l'aveva mai detto ai suoi genitori ... perché si vergognava a dirlo". L'amica le chiese la promessa di non rivelare il racconto ad alcuno, spiegando: "tanto nessuno mi crederebbe perché don Luciano, essendo un prete, avendo tante conoscenze, avrebbero dato ragione sempre a lui, a me mai". Nel corso dell'incidente probatorio la testimone esprime rammarico per l'arresto del parroco, osservando che, se i suoi cari lo avessero previsto, non l'avrebbero "portata": E' consapevole di avere pagato il prezzo dell'isolamento. Come ha spiegato adulto 1 e confermato il nuovo parroco adulto 42, dopo l'arresto del MASSAFERRO fu fatto comprendere alla famiglia che sarebbe stato opportuno che la bambina non frequentasse più la parrocchia, dunque dovette allontanarsi e ricevette la Cresima ad Albenga.

Quando vive la triste esperienza, minore 1 è quasi adolescente, appena approdata allo "sviluppo" (come spiega nelle dichiarazioni rese alla Questura di Savona il 20/11/09), esposta alle insidie di un uomo maturo; è consapevole che se parlerà dovrà affrontare la vergogna ed al tempo stesso il peso del sospetto di avere mentito. Sceglie dunque di tacere e custodisce il segreto sino a quando, dopo due mesi, inizia a liberarsene, raccontandolo a minore 2, minore 5, minore 3, poi a minore 4 in presenza di minore 2 e minore 5, tutte di due anni più piccole di lei, quindi ancora certamente bambine. L'atteggiamento ilare che assume non è prova di menzogna, ma rappresenta l'ostentazione del distacco dalla gravità del racconto: Minore 1 trova la forza di raccontare a bambine di nove-dieci anni, mentre insieme attendono gli educatori su una panchina alla fine di una giornata di vacanza al campo estivo di Alassio. Le interlocutrici notano che "ridacchia" e sospettano della serietà del racconto, le accuse mosse proprio nei confronti di Don Luciano, cui tutte sono affezionate e del quale conoscono le doti, le sorprendono. Minore 4, informata successivamente in analogo contesto, ricorda che minore 1 diceva "chi se ne frega" e prova la stessa sensazione. Nessuna delle quattro dunque dichiara in dibattimento di aver creduto e di credere a minore 1, ma al tempo stesso nessuna di loro aveva fatto immediatamente parola del racconto infamante con i familiari, rispettando la raccomandazione dell'amica, la quale temeva di essere esclusa dal ruolo di chierichetta, che le stava molto a cuore, ma soprattutto temeva che il parroco mettesse in atto la minaccia di rivelare a tutti di averla vista nuda. La minore 1 era convinta che le amiche le credessero ed avrebbero custodito il segreto, ciò le era sufficiente sino ad allora per sentirsi sgravata dal peso del ricordo.

Le testimoni affermano che soltanto quando iniziano le indagini della Polizia e vengono convocate per essere esaminate, riferiranno ai genitori, ricevendo da loro unanime disapprovazione di minore 1, perché non può aver detto la verità. Quando vengono interrogate dal Tribunale minore 2, minore 5, minore 4 e minore 3 manifestano apertamente il loro convincimento, basato sulla conoscenza e frequentazione negli anni del parroco, sulla loro positiva esperienza diretta, sulla stima che il sacerdote godeva, negando che mai altri si fossero lamentati del suo comportamento con i bambini, che seguiva amorevolmente, scherzando con loro, talvolta facendo il solletico, ma mai superando i limiti della convenienza e della simpatia.

Minore 4 espone con queste parole la sua argomentazione logica (pag. 17 trascriz. ud. 1/7/10): "perché don Luciano non fa ste cose, perché se ci proverebbe con una bambina non e che ci proverebbe solo con una ma con tutti"; aggiunge che i suoi genitori non credettero a minore 1. Minore 5 osserva che se fosse successo a lei, ne avrebbe parlato subito con la mamma e si meraviglia che minore 1 non l'avesse fatto; spiega che i suoi genitori conoscono il parroco da moltissimi anni (il padre da prima che entrasse in seminario, la madre dall'epoca del fidanzamento) e dicono che è strano che lo abbia fatto; a riprova della confidenza tra loro riferisce dello scambio epistolare tra il padre e l'imputato detenuto. Tanto minore 5 quanto minore 2 sono convinte che il parroco aiutasse la famiglia di minore 1 in difficoltà perché il padre non lavorava; mentre la prima si meraviglia dell'ingratitude, l'altra ha parole più dure ed afferma che i famigliari di minore 1 si sarebbero vendicati tramite minore 1, quando il parroco smise di soccorrerli. Sia minore 4 che minore 2 ricordano però che, dopo la rivelazione, la bambina quando incontrava il parroco nel momento della preghiera al campo sole ovvero a Messa si nascondeva dietro le altre. Minore 6 rammenta che il sacerdote la guardava "male . . . storto", spiegando che era stata ingannata da persone che non avevano mantenuto il segreto e lo avevano informato. La medesima teste ricorda anche quanto si sorprese della caparbia con cui minore 1, dopo averle raccontato dell'uomo, insisteva a Nava con gli educatori affinché venisse scelta per andare in moto con lui in occasione di una gita in alta montagna, affinché non le venisse preferita la compagna già designata. I bambini erano stati suddivisi sulle varie autovetture disponibili, ma queste non erano sufficienti a trasportarli tutti, per cui uno solo sarebbe andato col parroco. Fu evidentemente un capriccio di minore 1, rassicurata dalla presenza del folto gruppo dei partecipanti, perché non appena minore 6 la mise in guardia, si rese conto che, per quanto i mezzi avrebbero proceduto tutti insieme, non avrebbe evitato il contatto col sacerdote, ed allora si convinse. Non si ravvisa quindi una contraddizione nella sua condotta.

Minore 6 è l'unica, tra le piccole testimoni, che si definisce ancora amica di minore 1 e ha mantenuto fedeltà alla promessa del silenzio, finché l'amica stessa non le permise di fare parola con l'altra loro coetanea minore 7. Costei, ricevuta conferma da minore 1, si confidò con la nonna, ma era convinta che fosse una bugia e senza risentimento conclude, durante la sua deposizione, che la verità prima o poi verrà fuori.

Delle sei fanciulle con cui la persona offesa parlò, solo minore 6 colse in lei agitazione e tensione durante il soggiorno a Nava. Ella stessa gliene chiedeva il motivo e l'altra rispose che le avrebbe confidato un segreto. Le raccontò gli episodi di cui era stata vittima, distinguendo sino a quel momento solo con lei, conformemente al racconto completo che riceveranno in seguito prima i familiari, poi l'ass. Miceli ed il GIP, i momenti in cui fu la bambina a toccare l'uomo e quelli in cui fu l'uomo a palpeggiarla. Minore 1 evitò di descriverle il dettaglio del gesto della masturbazione praticata all'adulto, che la coetanea non avrebbe potuto comprendere; riuscirà invece ad essere più precisa parlando con gli adulti, anche davanti allo stesso MASSAFERRO la sera del 13 agosto.

Solo minore 6 riproduce il racconto negli stessi termini di minore 1, mentre le quattro bambine più piccole che avevano ricevuto le prime rivelazioni renderanno testimonianze non del tutto concordanti, deformando la versione originaria. E' comprensibile che, proprio in ragione della loro età ed anche perché era la prima volta che minore 1 riusciva a parlare, non fosse stata precisa ed avesse narrato soltanto del tocco del membro avvenuto sulla moto e dei tocamenti dell'uomo su di lei. Due bambine raccontano l'episodio che sarebbe avvenuto nella casa di parrochiani, inverosimile, ma soprattutto mai raccontato dalla vittima. Questo non può che essere frutto della fantasia di minore 4 e minore 5 ovvero della confusione determinata in loro dalle polemiche e dai commenti altrui, man mano che la notizia delle accuse di minore 1 diveniva di dominio pubblico e con l'arresto dell'imputato.

Le piccole testimoni vivono la diatriba tra innocentisti e colpevolisti, la campagna di difesa del religioso e di denigrazione della piccola accusatrice, attivata nella cittadina incredula e per via telematica, per cui le loro dichiarazioni devono essere attentamente vagliate, al fine di enucleare ciò che di vero possano contenere e spogliarle degli sviluppi e delle personali considerazioni. Con tale criterio vanno esaminate, in particolare, le deposizioni delle sorelle minore 11 e minore 12 nonché della loro madre adulta 12, di minore 2 e della madre adulta 10, persona che si schiera a difesa del MASSAFERRO, fin dal giorno del suo arresto, a cui ha occasione di assistere, sino al punto da interferire animatamente con gli appartenenti della Polizia di Stato, presenti in canonica per eseguire gli atti dovuti. La donna avanzò la pretesa di essere preavvertita, vantando un rapporto privilegiato con un poliziotto, ma venne allontanata, dunque è la prima che apprende la drammatica notizia dell'arresto e ad assumere atteggiamento pervicacemente difensivo del parroco.

Minore 11 e minore 13 raccontano di avere ascoltato da minore 1 il racconto delle molestie del parroco, in verità da loro stesse sollecitato, poiché la interpellarono incuriosite da quanto avevano frammentariamente appreso. Richieste di precisare dove e quando il racconto sarebbe avvenuto, rispondono nell'estate in oratorio. Tale risposta suscita perplessità poiché d'estate le attività parrocchiali proseguivano ai campi all'esterno. Non si può escludere tuttavia che il dialogo avvenne in occasione dell'ascolto di una messa.

Ma quel che più rileva è che minore 11 sarebbe stata l'unica confidente di minore 1 di ben più sconcertanti rivelazioni: don Luciano, toccandola nel capanno, le avrebbe fatto "uscire il sangue dalla patata"; forse l'avrebbe portata nel suo letto; il padre di minore 1 sarebbe stato solito vagare per casa ignudo, tanto da scoraggiare la piccola amica dall'accettare inviti, temendo l'imbarazzo di incontrarlo privo di indumenti. Minore 1 si sarebbe ancora vantata di avere ucciso in casa un serpente che attentava alla vita dei suoi genitori, ma forse il padre sarebbe ugualmente morto. La deposizione di minore 12 è assai prolissa e ricca di particolari che vengono riferiti senza sosta e spesso senza legame logico; per esempio ad un certo punto la bambina rivela che l'amica assumeva psicofarmaci, ma non sa riferire la fonte di questa notizia. Richiesta di descrivere minore 1, risponde che aveva atteggiamenti diversi a seconda dei momenti: era bravissima ed improvvisamente picchiava ed insultava.

Racconta di aver subito molto spesso le sue violenze e di averne portato i segni sul corpo; ricorda che una volta le strappò i pantaloni. Descrive atteggiamenti di particolare interesse sessuale nei confronti dei maschi, ai quali "mordeva i piselli". Afferma che la mamma di minore 1 urlava e la picchiava e di aver visto i lividi - Il racconto coinvolge al punto tale la minore da sembrare incompatibile con la normale spontaneità di una bambina di dieci-undici anni. La deposizione della madre è sulla stessa linea di quella della figlia, scandita dalla descrizione della condotta violenta di minore 1 ed inadeguata della di lei mamma, che la prelevava senza alcun affetto da scuola e la insultava abitualmente, imponendo "il solito teatrino" all'uscita da scuola.

Un po' meno raccapricciante è la deposizione della sorella , minore 12 di un anno più grande, gravata del compito di proteggere la sorellina, esposta alle angherie della manesca minore 1 . La teste appare più cauta nel riferire i racconti appresi da minore 2, ma sempre mal disposta verso la persona offesa.

Molteplici sono le voci concordi di educatori, bambini, insegnanti, mamme, sull'anomalo comportamento di minore 1: era troppo vivace, agitata ipercinetica, manesca, violenta, triviale, pronta a discolarsi accusando gli altri quando veniva rimproverata, insomma dotata di una aggressività incontenibile. Le lamentele di mamme e bambini non sortivano alcun effetto, anche perché la famiglia si disinteressava del tutto, non soltanto disertando gli inviti a presentarsi, ma persino dimenticandosi la bambina in parrocchia e privandola degli insegnamenti consueti per la sua età. Gli educatori, seguendo l'esempio di indulgenza del parroco, la tolleravano; Minore 1 dunque continuava a frequentare l'oratorio senza rispettare le regole e molestando gli altri bambini.

Man mano che prosegue l'istruttoria dibattimentale, la descrizione di minore 1 da parte dei testi si tinge di tinte sempre più fosche. Non paga di infierire sui bambini, era impietosa anche con gli animali: una volta in occasione di una benedizione picchiò un cane, rischiando di essere morsicata. Quando apprese della morte del criceto del piccolo minore 17, volle disseppellirlo, incurante delle lacrime del padroncino. La madre adulto 17 (trascriz.pag.88 ud.26/10/10) racconta che il figlioletto aveva paura di questa signorina e non sapeva come difendersi, alla fine però, contraddicendosi, afferma che anche lui la picchiò. Il piccolo minore 17 era vittima dei suoi ricatti, in particolare madre e figlio erano atterriti dalla minaccia della compagna di diffondere la loro origine mongola. Non si comprende in verità come potesse minore 1 coglierne il contenuto fortemente offensivo, posto che i pregiudizi contro i mongoli non sono propri della nostra cultura e non si vede come la bambina potesse essere consapevole di questa vergogna di minore 17 e della madre straniera.

Il racconto di alcuni testi a difesa entra nel dettaglio in ordine alla "condotte sessualizzate" di, minore 1 in perfetta sintonia con i racconti di minore 12: in terza elementare si era invaghita del compagno minore 18 , sino a tormentarlo sentendosi respinta e cercare di baciarlo e di palpeggiarlo contro la sua volontà (dep .del bambino e della madre adulto 23 pag. 18 e 40 trascriz. Ud. 8/11/10); toccava i "piselli" ai maschi quando erano a mensa (dep adulto 12 pag. 158 trascriz. ud. 26/10/10); mordeva i genitali dei compagni sotto i tavoli e mostrava mutande come quelle delle adulte (dep.di adulto 22, mamma di minore 15 e minore 19 , pag. 95 trascriz .ud. 5/10/10); andava in giro senza mutande (dep .adulto 17 pag. 88 trascriz.ud.26/10/10); saliva in groppa ai maschi allo scopo di toccarli nelle parti intime (dep.di minore 14 pag.3 trascriz. ud. 8/11/10).

Eppure gli educatori della parrocchia, ascoltati alle prime udienze, pur affermando la difficoltà incontrata nel rapportarsi con questa bambina che non ubbidiva e non rispettava nessuno, non avevano mai parlato di interessi per gli organi sessuali, ma di condotta maleducata e irrequieta, carenza di igiene e cura della persona, insensibilità ai rimproveri. Le sorelle adulto 25, adulto 18 e adulto 32 ( pag.90,132,135 trascriz.ud.19/7/10) hanno riferito che minore 1 si metteva sotto i tavoli e mordeva le ginocchia degli altri bambini. Se la condotta fosse stata più grave, certamente avrebbero ricevuto lamentele e lo avrebbero riferito.

L'insegnante delle scuole elementari adulto 8 (pag.3 trasriz.ud.2/12/10) ricorda l'astuzia di minore 1 ,che era difficile cogliere nell'atto di violare le regole e quindi dimostrare che accusava gli altri ingiustamente. Nelle parole del Preside della Scuola Media adulto 9 (pag. 39 trascriz.ud.3/12/10) si intravede però un miglioramento: per quanto non ancora una alunna modello, ha imparato a rispettare l'autorità ed a non contraddirla. Se ne trova conferma nelle parole dell'amica minore 6, secondo cui, dopo la negativa esperienza vissuta, minore 1 si era un po' calmata ed era diventata più femminile.

Sorprende dunque l'ostinazione con la quale molti testi parlano delle sue bugie, anche risalenti nel tempo, mentre altri riferiscono soprattutto intemperanze e reazioni al rimprovero tipicamente infantili, tendenti a negare la propria responsabilità e ad accusare gli altri. I testi a difesa sentiti successivamente parlano di una vera e propria vocazione al mendacio, ma sono contraddetti da minore 6, secondo la quale invece le bugie dell'amica non erano frequenti ed era semplice ridimensionarla, facendole osservare quanto non fosse credibile.

Per il teste adulto 7, citato dal Tribunale, minore 1 era incontrollabile come altri chierichetti, che aderivano con entusiasmo alla proposta di partecipare alle benedizioni per avere ragione di essere sollevati dagli impegni scolastici e divertirsi. Il testimone ha ricordato ad esempio che molti entravano nelle case e correvano per le stanze, nonostante i suoi rimproveri. Poiché adulto 7 non era tollerante, ma esigeva rispetto della funzione, i bambini e le famiglie compresero di non essere molto graditi ed alcuni non si presentarono più da lui. Don Luciano era invece più indulgente ed aveva più dimestichezza con loro.

E' convincimento di questo Collegio che i limiti di minore 1 siano stati amplificati nel corso del processo per cui l'immagine di lei è risultata distorta. L'esame della videoregistrazione delle dichiarazioni rese il 20/11/09 consente di riportarla alla realtà e offre elementi ancor più precisi di quelli enumerati dal Tribunale. Sin da allora minore 1 raccontava con pacatezza e senza accanimento gli episodi avvenuti sulla moto, nella baracca e nella biblioteca, inserendo osservazioni tipiche della spontaneità infantile: lamentava che l'uomo approfittò di lei quando era a bordo della moto, il suo solo desiderio sarebbe stato tornare a casa, ma non poteva interrompere la marcia e per questo accondiscese e portò la mano sul membro del MASSAFERRO; costui la condusse nell'orto all'interno della baracca buia e priva di finestre e gli mostrò la sua nudità; la bambina non sapeva che cosa fare, come interrompere quella sconcertante esperienza e dovette soccombere, eseguendo la manovra che l'uomo pretendeva.

Ne ha descritto particolari che non avrebbe potuto conoscere alla sua età se non li avesse visti personalmente. La bambina ricorda con spontaneità infantile le fave donate da alcuni parrochiani in occasione delle benedizioni ed il suo desiderio di portarle a casa con sé deluso dall'incomprensibile insistenza di lui, che cominciò a toccarla sul petto ed affondò le mani anche nelle parti intime, nella "zona da cui escono i bisogni", toccando i peli. Minore 1 descrive lo smarrimento che provò, spiegando che si chiese che cosa volesse quest'uomo, se fosse matto, per concludere mestamente che aveva capito che si era sviluppata. Spiega quindi che anche altre volte l'aveva toccata al petto, quando era sola con lui e gli altri bambini si trovavano in un altro locale della canonica, mimando con le mani il gesto dell'uomo sul suo corpo e sottolineando la particolare attenzione per "le tette". Non è vero pertanto che l'attribuzione al MASSAFERRO di atteggiamenti di particolare attenzione per il suo giovanissimo corpo, manifestate in precedenti occasioni costituisca una novità emersa nell'incidente probatorio.

Minore 6 ha evidenziato come il racconto dell'amica fosse costante, non mutasse una virgola. Tornava con ostinazione sulla vicenda, quasi a volersene liberare. Minore 5 afferma che minore 1 non piangeva mai, tutte la descrivono forte, manesca, agitata, dispettosa, più simile ad un maschio che ad una femmina, perché preferiva la compagnia dei maschi, giocava a calcio, diceva tante parolacce. Eppure minore 4 ricorda che talvolta minore 1 si metteva a piangere, perché nessuno credeva agli abusi che aveva subito.

La videoregistrazione del 20/11/09 ritrae la bambina mentre entra nell'ufficio dell' ass. .Miceli, prende posto e parla con lei e la psicologa. Il suo comportamento è composto, le risposte sono chiare, pacate, coerenti. Espone i fatti, cercando di superare l'imbarazzo.

Esprime il suo disorientamento e la sua delusione per essere stata vittima di una persona nella quale aveva fiducia. Non inveisce, non esagera, non aggiunge particolari al racconto che già avevo reso alla madre ed alla zia. Esterna il suo rammarico per l'isolamento che vive, poiché gli altri, salvo rare eccezioni, la scansano o le rivolgono rimproveri per aver accusato il parroco. Esprime anche il timore di incontrarlo di nuovo, spiegando che tutte le mattine, per recarsi a scuola da Alassio ad Albenga, deve aspettare il pullman proprio alla fermata vicino alla chiesa ed a casa sua. Afferma spontaneamente che la sua famiglia rifiuterebbe un risarcimento e lo devolverebbe in beneficenza ai "bambini del sorriso".

Le affermazioni dell'appellante in ordine al disagio che avrebbe vissuto la minore sono prive di fondamento. Se minore 1, come hanno affermato i familiari, "omissis" e per questo fa condotta all'ospedale Gaslini, ed in seguito "omissis", se la madre non comprese "omissis" avrebbe costituito per sua figlia un aiuto negli studi e non un mezzo per emarginarla, ciò non significa affatto che la minore sia una visionaria, che viva nel mondo della fantasia e non sia in grado di distinguere tra realtà e immaginazione.

Il perito ne ha affermato le piene capacità e se ne trova conferma nel colloquio clinico, la cui registrazione è stata visionata da questo Collegio: Minore 1 risponde con equilibrio e logica a ciascuna domanda della dott.ssa Rizzitelli. E' in grado di distinguere il livello culturale dei suoi cari, sa, come è vero, che il nonno pensionato è laureato e che la zia sta per conseguire tale titolo. Espone i suoi obiettivi futuri: laurearsi ed entrare in Polizia, sogni ambiziosi, ma non certo privi di consistenza e legame con la realtà. Spiega i suoi rapporti con gli altri, gli "omissis", le difficoltà dopo la vicenda per cui è processo. Mantiene l'autocontrollo, appare matura, consapevole, equilibrata. Non manifesta alcun segno di crescita precoce, né di particolare attenzione per il mondo maschile, negata peraltro anche dalle coetanee: a nessuno consta che avesse un fidanzatino. Il rapporto con il coetaneo minore 20 viene delineato in modo del tutto differente da minore 2 e minore 6. La prima prospetta un poco chiaro rapporto con lui, accenna ad una scommessa che minore 1 avrebbe fatto in una capanna di canne sulla spiaggia di Alassio ed ipotizza che il bambino avrebbe accondisceso alla proposta di lei di mostrarle il pisello, ma richiesta di fornire dettagli, risponde di non sapere nulla di più e non indica il nome della bambina che l'avrebbe informata. Minore 6 invece spiega che minore 20 era in classe con loro alle elementari e fin da allora non era amico di minore 1, ma la prendeva in giro. Non era certo succube di lei, come sembra insinuare minore 2 .

Per quanto concerne la presenza dell'uomo con i capelli bianchi, di cui minore 1 parlò a adulto 2 ad agosto e, secondo minore 4 minore 2 e minore 5 , anche a loro nei primi giorni di luglio, osserva questa Corte che la stessa teste adulto 2 ha spiegato che la notizia comparve sui giornali. Non si può escludere pertanto che in epoca successiva le bambine ne sentirono parlare nell'ambiente che frequentavano ed il loro ricordo della prima rivelazione si confuse nelle loro menti. Ad minore 6 infatti minore 1 non parlò mai di questa persona, mentre alla adulto 2 disse che era presente, senza precisare tuttavia dove, dopo che la donna insisteva nel manifestarle la propria incredulità. Nemmeno alla Polizia ed al GIP nel corso dell'incidente probatorio minore 1 accennò alla presenza di quell'uomo. E' stato accertato che il MASSAFERRO veniva aiutato nell'orto da un abitante della zona, per cui è possibile che la bambina, parlando con adulto 2 , si sia riferita alla presenza di tale persona nei pressi dell'orto e che la donna abbia frainteso, traendo dalla notizia prova della incongruenza del racconto.

Della sollecitudine di adulto 2 (pag. 113 trascriz .ud. 14/6/10) parla la teste adulto 43, assistente sociale del Comune di Alassio e sua collega (adulto 2 lavora all'ufficio "omissis"). Adulto 2 nel mese di luglio le parlò di minore 1 , che frequentava il campo estivo con sua figlia, segnalandone la trascuratezza. Adulto 43 aveva avuto modo di occuparsi della bambina nella veste di rappresentante del comune alle riunioni relative "omissis"; rispose che per intervenire occorreva una segnalazione. Poiché nulla le pervenne, in seguito le domandò notizie e adulto 2 rispose che don Luciano aveva chiarito tutto perché aveva parlato con i familiari. Ma il 4 dicembre adulto 43 ricevette una richiesta di indagine sociale della Procura della Repubblica presso il Tribunale per Minorenni.

Nel frattempo l'anziana nonna di minore 7 ,seguita dai servizi sociali, le telefonò allarmata da una convocazione ricevuta e comprese dell'indagine in corso. Interpellò allora adulto 2 su come stesse minore 1 ; la donna le rispose che andava tutto bene, ma doveva raccontarle un fatto accaduto. Le disse che la bambina le aveva narrato, invitata a cena una sera in casa sua, che durante le benedizioni il parroco si era alzato la veste, era nudo e si era fatto toccare da lei. La adulto 43 rimase sconvolta e le domandò per quale motivo non glielo avesse mai riferito, l'altra rispose minimizzando: non aveva creduto al racconto e per motivi di pudore non informò il sacerdote, circostanza questa certamente non rispondente al vero. Qualche tempo dopo, prima che la adulto 43 venisse interrogata dalla Polizia, adulto 2 ebbe un altro comportamento inopportuno: le telefonò informandola che era stata convocata e chiedendole se potesse riferire quanto le aveva raccontato; l'altra le raccomandò di dire tutto. All'obiezione della difesa dell'imputato, secondo cui adulto 2 intendeva riferirsi al colloquio riservato sulla trascuratezza della minore, adulto 43 ribadiva che la domanda al telefono fu generica.

Il teste adulto 44 (pag.130 trascriz.ud.14/6/10), collega dello stesso ufficio di adulto 2 , ha dichiarato che questa gli parlò a fine agosto 2009 delle accuse di abusi sessuali nei confronti del parroco che aveva appreso da minore 1 e gli chiese consiglio se parlarne o meno con lui. La donna aveva l'abitudine di parlare troppo ed assillarlo coi suoi discorsi, ai quali il collega non prestava attenzione perché impegnato nel suo lavoro, per tale motivo sosteneva di non poter essere più preciso.

E' provato che il racconto di minore 1 si diffuse nell'ambiente della canonica dopo la settimana al campo di Nava. Adulto 2 , legata al MASSAFERRO, decise di approfondire ed interpellò personalmente la bambina, manifestandole la sua incredulità e cercando di scoraggiarla. Ella stessa ha dichiarato che avvisò immediatamente MASSAFERRO. Poiché adulto 2 contattò l'assistente sociale, che conosceva per motivi di lavoro, al fine di segnalare la piccola minore 1 ed anche l'imputato, avvisando il nonno la mattina dei 13 agosto dei problemi comportamentali della nipotina, cercò di indirizzare la famiglia sempre verso l'assistente sociale, ancor prima di venire apertamente accusato, è evidente che adulto 2 e MASSAFERRO agissero all'unisono al fine di creare le premesse per screditare la minore: se la stessa famiglia avesse chiesto un supporto psicologico, sarebbe stato evidente che era consapevole del disagio della bambina e quindi non ne avrebbe sostenuto le accuse e non sarebbe stata comunque creduta, laddove gli scabrosi racconti fossero continuati. Quando l'imputato fu accusato da minore 1 al cospetto dei suoi familiari, rinnovò dunque il consiglio di fornirle un aiuto psicologico, certo che la scelta sarebbe caduta sull'assistente sociale di Alassio, come già suggerito in mattinata al nonno, in tal modo adulto 2 avrebbe avuto modo di ricevere notizie. Ma, contrariamente alle previsioni, i famigliari di minore 1 si rivolsero all'ospedale Gaslini, che avevano conosciuto quando la bambina era piccola; il dott. Casari si attivò autonomamente, segnalando doverosamente l'abuso, all'insaputa del MASSAFERRO.

Il Tribunale ha espresso un giudizio negativo sulla credibilità dell'imputato, che solo a dibattimento ha ammesso di aver ricevuto i famigliari di minore 1 e di avere avuto la disponibilità del quarto computer, di cui tutti in parrocchia conoscevano l'esistenza ma che gli inquirenti non riuscivano a rintracciare.

La difesa sostiene invece che sia persona coerente ed integerrima. Non è compito dell'autorità giudiziaria esprimere giudizi che esulano dalla mera valutazione dei fatti contestati. Non si discute sul corretto esercizio del proprio ministero da parte del MASSAFERRO e sull'abnegazione con la quale si dedicava alle cure pastorali ed organizzava attività per intrattenere i bambini, avvalendosi dell'entusiasmo di giovani volontari e di devoti parrocchiani. Certamente il parroco dava aiuto alle famiglie impegnate nel lavoro, curandosi dei loro figli e coinvolgendoli nella vita comunitaria. Minore 1 era una di questi bambini: partecipava con entusiasmo ed era sempre presente, aspirava alla carica di chierichetto cerimoniere ed a vincere i premi con tale passione da continuare a frequentare la parrocchia, nonostante l'esperienza vissuta. Quando fu allontanata, si pentì di avere parlato, così perdendo gli amici e la possibilità di condividere il tempo libero.

Minore 1 non nutriva alcun astio nei confronti del suo parroco, ma gli era affezionata non meno degli altri parrocchiani, anche perché sapeva che era l'unica persona che, più ancora dei suoi familiari, le offriva opportunità di svago. Non si vede allora per quale motivo possa aver architettato accuse infondate, consapevole del rischio di perdere chi le offriva una vita più serena. La spiegazione che l'avesse fatto per porsi al centro dell'interesse è priva di concretezza; la bambina conosceva altri mezzi per attrarre l'attenzione su di sé: la sua vivacità, i suoi eccessi, il suo desiderio di divertirsi. Sapeva che chiunque avrebbe creduto al parroco e non a lei; se lo avesse accusato, sarebbe stata bandita e non avrebbe più potuto frequentare l'ambiente in cui era stata accolta, nonostante i suoi limiti, e si trovava a suo agio. Comprendeva che ben altra cosa di un dispetto era una menzogna così grande ed infatti tacque per tanto tempo per la paura di non essere creduta. Parlò con le amichette, convinta che non si esponesse a conseguenze, mentre avrebbe continuato a tacere con gli adulti, se la madre non l'avesse inconsapevolmente provocata, rimproverandola per la condotta di cui si erano lamentati gli educatori del campo solare. Minore 1 reagì, avvertendo l'ingiustizia che stava vivendo proprio lei che era stata vittima di colui che tutti stimavano.

Da quel momento minore 1 non ebbe esitazioni, neppure dinanzi allo stesso MASSAFERRI, che volle incontrare per accusarlo con coraggio di fronte ai suoi familiari, benché l'avessero avvertita che se non avesse detto la verità le conseguenze sarebbero state gravissime.

Minore 1 avrebbe avuto tante occasioni per confondersi, cambiare versione, accentuare o sminuire le vicende, dimenticare, accattivarsi le simpatie di chi non le credeva e farsi perdonare; invece ha affrontato con linearità e coerente determinazione le conseguenze della rivelazione del suo segreto, pur senza mai trascendere dal racconto pacato e dall'atteggiamento di distacco, ma non di odio, nei confronti di chi aveva tradito la sua fiducia: afferma amaramente negli uffici della Questura di Savona che pensava che il parroco fosse onesto ed invece l'ha resa vittima di "molestazioni". La sua vita è cambiata, ad Alassio si trova a disagio, ma soprattutto ha lasciato bruscamente l'infanzia, subendo prima gli abusi da parte dell'adulto e poi il discredito ed il disprezzo.

Il Tribunale non ha soffermato la sua attenzione su insinuazioni emerse dalle deposizioni, concentrandosi sull'esame delle prove attinenti in modo specifico ai fatti oggetto di contestazione. I racconti sulle presunte attenzioni che avrebbero forse subito dal MASSAFERRO la piccola, minore 3 assai fragile per la grave malattia che l'aveva colpita, e minore 18, secondo l'ambiguo episodio riferito dalla teste adulto 45 che vede come protagonisti appunto MASSAFERRO ed il bambino, affidato fra l'altro dai genitori in occasione del viaggio a Lourdes al parroco con cui condivise la camera, ed ancora l'azzardata ipotesi sul presunto figlio del MASSAFERRO sono argomenti che non interessano ai fini della valutazione della penale responsabilità così come non interessa che minore 1 fosse figlia naturale di un padre diverso dalla persona che chiamava papa e non rilevano neppure i litigi con la madre, le ragioni della separazione di lei e della frequentazione o meno di un uomo, la stessa innegabile sua fragilità. Adulto 1 non corrispondeva certamente alla figura ideale di mamma, sensibile ai bisogni della figlia ed idonea a contenerne la vivacità e ad impartire i normali insegnamenti, volti al rispetto delle regole e degli altri ed all'apprendimento di un atteggiamento ed un linguaggio più consono. Col padre naturale la bambina non aveva alcun rapporto, il padre affettivo era poco presente, l'affezionata zia abitava in altra città e non poteva incontrarla spesso; la figura di maggior riferimento era senza dubbio il nonno materno. Per quanto i familiari non l'accudissero adeguatamente e talvolta la dimenticassero con gli educatori, come costoro hanno dichiarato, si preoccupavano dei "omissis". L'avevano infatti affidata a varie insegnanti (trascriz, adulto 13, adulto 14 adulto 15 ud. 26/10/10) che si recavano a casa sua e si prendevano cura di lei, restia a recepire gli insegnamenti.

Il quadro che emerge della situazione familiare di minore 1 è quello di una bambina piuttosto diversa dai coetanei, non soltanto perché più irrequieta e ribelle, ma anche perché priva della sorveglianza e delle cure costanti che gli altri bambini ricevevano dai genitori, taluni anche attivi in parrocchia ed addentro alla gestione della vita parrocchiale.

A minore 1 dunque nessuno avrebbe creduto, se avesse diffuso racconti infamanti. MASSAFERRO ne percepì la vulnerabilità dunque si orientò su di lei e non seppe resistere alla tentazione del suo piccolo corpo in crescita, che cercò in qualche modo di possedere, violandone l'intimità e sottomettendola al suo volere. Fu così che minore 1 conobbe la sessualità e ne conserverà purtroppo traccia dolorosa per sempre.

L'esito negativo della accurata perquisizione eseguita nell'abitazione dell'imputato e nei locali della parrocchia non può essere interpretato come elemento a suo favore non soltanto perché non necessariamente l'abusatore ha l'abitudine di possedere oggetti di carattere pornografico e pedopornografico, ma soprattutto perché molti mesi trascorsero sino all'arresto, dall'epoca in cui MASSAFERRO ebbe sentore delle rivelazioni di minore 1, anche per il tramite di adulto 2, che si concretizzarono nelle accuse mossegli la sera del 13 agosto. L'imputato ebbe dunque tutto il tempo di eliminare quanto avrebbe potuto comprometterlo, tra cui certamente i registri descritti da adulto 7.

Quelle pagine, che metodicamente il parroco compilava con zelo ogni anno, annotando le tappe del consueto ciclo delle visite ai parrocchiani ed i nominativi dei bambini che accompagnavano il sacerdote, avrebbero permesso di ricostruire quanto era accaduto il penultimo giorno delle benedizioni del 2009, in cui -secondo il costante racconto di minore 1 - il parroco si era recato solo con lei per svolgere tale incombenza nella zona "sotto S.Bernardo". Se MASSAFERRO avesse ommesso di annotare la cronaca di quel fatidico pomeriggio trascorso con minore 1, il programma rigidamente seguito ogni anno sarebbe risultato inspiegabilmente alterato e non sarebbe stata trovata traccia delle benedizioni delle case che i due avevano visitato, come se non vi si fossero mai recati. Forse proprio quando si rese conto della difficoltà di completare la pagina dedicata a quel pomeriggio, MASSAFERRO decise di distruggere i registri oppure questi scomparvero successivamente, quando l'imputato comprese le incongruenze che contenevano, che lo avrebbero smascherato. La sparizione di quei registri costituisce il riscontro più evidente della attendibilità della piccola accusatrice. Erano documenti preziosi perché indispensabili all'aggiudicazione del giusto punteggio ai chierichetti in vista dei premi finali per l'impegno dimostrato, eppure non esistevano più. Una ragione prioritaria ne aveva imposto la distruzione: l'esigenza di rimuovere una prova obbiettiva contro l'imputato.

Dall'accurata istruttoria dibattimentale svolta dal Tribunale emerge piena prova della penale responsabilità dell'imputato.

La sentenza impugnata deve essere confermata con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio e delle spese sostenute dalla Parte Civile, che si liquidano equitativamente in € 2.000 oltre CPA ed IVA, avendo il difensore formulato generica richiesta e visto l'impegno dedicato alla causa.

P.Q.M.

Visti gli artt.592 e 605 c.p.p.

Conferma la sentenza del Tribunale di Savona in data 17/2/2011 appellata dall'imputato MASSAFERRO Luciano che condanna al pagamento delle spese processuali di questo grado del giudizio nonché alle spese sostenute dalla Parte Civile che si liquidano in € 2.000 oltre CPA ed IVA.

Riserva termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Genova, 18 novembre 2011

Il Consigliere Estensore

Il Presidente